

Studio Legale Rebecchi e Associati

Avv. Nicola Rebecchi

Avv. Leonardo Rebecchi

Avv. Chiara Pigato

Dott.ssa Francesca Dal Molin

36061 Bassano del Grappa (VI)

via Brocchi, 4 | a

T (0039) 0424525365

F (0039) 0424231716

studiolegalerebecchi@teletu.it

Bassano del Grappa lì 5.10.2015

Spettabile
FEDERCACCIA

OGGETTO: interpretazione art. 26, comma 1, dell'Allegato A) alla legge regionale del Veneto n. 1/2007 relativamente alle giornate di caccia in territorio lagunare e vallivo nei mesi di ottobre e novembre
parere legale

Spettabile Federazione,

con riferimento alla questione sottoposta a questo studio legale, ovvero se nei mesi di ottobre e novembre 2015 nel territorio lagunare e vallivo della Regione Veneto le giornate di caccia sono tre o cinque (due delle quali dedicate a caccia da appostamento per la fauna migratoria), si evidenzia quando segue.

Riferimenti normativi

Come noto, per il territorio lagunare e vallivo il primo comma dell'art. 26 all. A) Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1, legge approvativa del (vigente) Piano Faunistico Venatorio, prevede che *"L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50"*.

A sua volta l'art. 16 L. n. 50/1993 statuisce che la Regione deve indicare nel calendario venatorio anche il numero delle giornate di caccia. In particolare al secondo comma, lett. b) del citato articolo si precisa che il calendario deve indicare: *"il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre"*.

In osservanza a quanto normativamente statuito, la Regione Veneto con D.G.R. n. 868 del 13 luglio 2015 ha approvato il Calendario per l'esercizio venatorio per la Stagione 2015 - 2016. Per ciò che qui maggiormente interessa si evidenzia che all'art. 6 rubricato *"Giornate di caccia"* si prevede che *"La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 3 e 5 e al successivo punto 13, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia"*.

. / .

. / .

Considerato il quadro normativo sopra richiamato, a parere dello scrivente non vi è ragione di sostenere che per il territorio lagunare e vallivo il numero delle giornate di caccia per i mesi di ottobre e novembre sia limitato a tre, per le seguenti ragioni:

- in relazione al numero delle giornate di caccia, l'art. 6 del vigente Calendario Venatorio non opera distinzione tra territorio lagunare e vallivo da altre zone: la mancanza di detta distinzione non può che comportare la parità di esercizio venatorio; non appare neppure il caso di evidenziare che laddove il calendario venatorio ha inteso limitare le giornate di caccia anche per i mesi in questione (per la caccia alla fauna stanziale) lo ha espressamente previsto;

- l'art. 26 del Piano Faunistico Venatorio rimanda all'art. 16 L. n. 50/93: è ben vero che il citato articolo limita le giornate di caccia ma è innegabile che la norma in questione asserisce che le tre giornate di caccia vengono previste *"nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50"*. Come sopra visto l'art. 16 prevede che le giornate di caccia settimanale sono cinque (due delle quali impiegate con le limitazioni che conosciamo).

Orbene si ritiene che il richiamo all'art. 16 L. n. 50/93 significa esattamente che anche per il territorio lagunare e vallivo valgono le stesse regole - per quanto riguarda le giornate settimanali - delle altre parti della Regione sottoposte a gestione programmata della caccia. Il Calendario Venatorio infatti non ha operato alcuna distinzione al riguardo. E tanto sia sufficiente.

Si è consapevoli che la Regione Veneto con nota 27.4.2015 - prot. n. 176533 recante oggetto *"Interpretazione art. 26, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale del Veneto n. 1/2007 relativamente alle giornate di caccia in territorio lagunare e vallivo nei mesi di ottobre e novembre"*, ha interpretato il richiamo dell'art. 16 L. n. 50/93 *"in senso restrittivo"* (sic) affermando che detto richiamo significherebbe *"fatta salva ogni ulteriore limitazione"* prevista dalla citata norma e con ciò affermando che, comunque, prevarrebbe la regola che per il territorio in questione le giornate di caccia sarebbero tre tra la cinque settimanali di cui può godere il cacciatore.

Ma a ben vedere nel richiamato articolo 16 non vi è alcuna *"ulteriore limitazione"*, tale non potendosi certo ipotizzare il contenuto che deve avere il calendario venatorio. Ed è il calendario venatorio, proprio in virtù del citato richiamo, che può imporre eventuali restrizioni (anche) per le giornate di caccia con la conseguenza che solo ad esso ci si deve riferire come fonte precettiva. Se il calendario venatorio nulla prevede, significa che non sussistono limitazioni di giornate rispetto alle cinque previste dall'art. 6 del calendario medesimo.

Sotto altro profilo la predetta interpretazione di fonte regionale comporterebbe - di fatto - una inammissibile abrogazione implicita della locuzione in parola, in quanto il numero delle giornate di caccia sarebbe cristallizzato sempre e comunque a tre, e quindi nessun senso in ordine al numero delle giornate di caccia avrebbe il richiamo all'art. 16 L. n. 50/93. *En passant* si ricorda che tra le regole di interpretazione delle leggi esiste il principio secondo il quale l'interpretazione non può mai comportare abrogazione di norme o di parti di esse.

. / .

. / .

Di conseguenza la locuzione contenuta nell'art. 26 del Piano Faunistico Venatorio "nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50" significa - perchè altro non può essere, atteso il chiaro significato letterale: "in osservanza, in applicazione, in esecuzione, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 16", "nel rispetto" dunque di quanto prevede il calendario venatorio che, come sopra visto, per la stagione venatoria corrente non opera alcuna distinzione tra territorio lagunare e vallivo e altre zone regionali.

Infine, e non da ultimo, si intende rilevare che nelle "Note Per la Trasparenza" di cui al DGR n. 868 del 13 luglio 2015 (per l'approvazione del Calendario Venatorio 2015-2016) al punto 26 ("*Giornate aggiuntive di caccia in ottobre e novembre*") la Regione Veneto ha ribadito che il numero delle giornate di caccia per i mesi di ottobre e novembre sono cinque e ciò - ancora una volta - senza operare distinzione tra zone e zone.

Adirittura in risposta al parere negativo dell'INSPRA che sconsigliava l'adozione delle cinque giornate di caccia, la Regione Veneto evidenziava quanto segue: "*Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (inapplicazione dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue: ... g) le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census) che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte della specie, sia nel Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie*". Pertanto è la stessa Regione ad affermare e a legittimare appieno quanto si sta sostenendo, ovvero la previsione e il mantenimento delle cinque giornate di caccia per il territorio lagunare e vallivo, assunti anche quali presupposti per dissentire dal parere dell'INSPRA.

Nella speranza di aver risposto esaurientemente al quesito sottoposto alla mia attenzione si resta a disposizione per i chiarimenti del caso e invio cordiali saluti

avv. Nicola Rebecchi

